

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

EMERGENZA CORONAVIRUS – TRATTAMENTO DI MALATTIA

L'art. 19, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, ha stabilito per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, tra cui le Università, che "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva...dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero", ciò comporta l'esclusione dall'applicazione della decurtazione nota come "trattenuta Brunetta" (art. 71, comma 1, del DL 25 giugno 2008, n. 112)¹ per le assenze dal servizio legate alle misure di contenimento del virus.

A tal riguardo, però, bisogna evidenziare che nell'ambito della procedura (prevista dall'art. art. 3, comma 2, del DPCM 01.03.2020)² che i servizi di sanità pubblica attuano allorquando vengono a conoscenza di situazioni collegate al contagio da covid-19, le suddette circostanze (assenze dal servizio determinate dalla malattia da covid-19, o da quarantena con sorveglianza attiva, oppure da permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) fino ad oggi non sempre sono state comunicate al datore di lavoro e sono specificate esclusivamente nel certificato che il medico curante rilascia all'interessato (copia per il lavoratore) e non nell'attestato che riceve l'Amministrazione (copia per il datore di lavoro).

Pertanto il dipendente che intenda ottenere l'equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero, e non alla malattia ordinaria, dovrà presentare una specifica istanza corredata dalla copia per il lavoratore del certificato medico, o da certificazione medica equivalente, in cui sia attestata l'attinenza della sua assenza dal servizio con il covid-19.

Queste informazioni saranno gestite dall'Amministrazione nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy.

L'Aquila, 20.04.2020

Il Direttore Generale

F.to (Dott. Pietro Di Benedetto)

¹ L'art. 71, comma 1, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, integrato con le modifiche introdotte dal d.l. n.9/2020, dispone: "Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita".

² L'art. ³, comma ², del DPCM 01.03.2020 prevede: "L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS;

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine."